

# ORDINANZA MUNICIPALE

## CONCERNENTE I CONTRIBUTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO

---

### IL MUNICIPIO DI CUGNASCO

Richiamati:

- l'art. 192 e 194 LOC del 10 marzo 1987;
- il Regolamento di applicazione LE del 9 dicembre 1992;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 dell'8 ottobre 1999;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 ed il nuovo decreto esecutivo del 5 febbraio 2002;

nella sua seduta del 3 febbraio 2003;

### ha così deciso:

1. A partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine della corrente legislatura 2000-2004, verranno sostenuti, da parte del Comune, interventi in materia di risparmio energetico.

#### **A. Scopo**

La proposta mira a dare un incentivo al risparmio energetico per sensibilizzare gli utenti sulla possibilità di realizzare costruzioni a basso consumo energetico e di sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile.

#### **B. Tassa di costruzione**

- B1) Il Comune rimborsa la tassa di costruzione sulla licenza edilizia se vengono adempiuti uno o più dei seguenti requisiti:
- pannelli solari per l'acqua sanitaria;
  - stufa o camino a legna con alto grado di rendimento a complemento del riscaldamento;
  - integrazione di sistemi di riscaldamento passivo;
  - recupero del calore domestico;
  - pompa di calore;
  - risanamento energetico dell'edificio.

B2) Il Comune rimborsa la tassa di costruzione e corrisponde agli istanti l'equivalente della tassa versata quando:

- il sistema di riscaldamento dell'edificio è esclusivamente solare e/o a legna;
- pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- l'edificio è costruito o risanato secondo lo standard Minergie;  
Indice energetico termico per abitazioni nuove: 42 kWh/m<sup>2</sup> anno; costruite prima del 1990: 80 kWh/m<sup>2</sup> anno.

### **C. Obblighi**

C1) Allegata alla domanda di costruzione dovrà essere presentata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative al punto B1 o B2.

C2) Il calcolo per il risparmio energetico dovrà essere allestito in base alla nuova norma SIA 380.1 (2001); la richiesta di differimento in base all'art. 17 LE è esclusa.

### **D. Organo decisionale**

Il Municipio è competente per decidere inappellabilmente se il progetto contempla i requisiti richiesti.

### **E. Controlli**

E1) Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere chiesta al Municipio la verifica sul posto dell'intervento di risparmio energetico realizzato.

E2) Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali, in modo particolare della SPAA, Ufficio del risparmio energetico.

### **F. Restituzioni - rimborsi**

Con il rilascio del permesso di abitabilità, dietro richiesta dell'istante, il Municipio provvede a:

F1) rimborsare la tassa di licenza edilizia per gli interventi realizzati in conformità al punto B1;

F2) rimborsare la tassa di licenza edilizia e versare l'importo equivalente per gli interventi realizzati in conformità al punto B2.

2. Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato nel periodo di pubblicazione.
3. La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal **4 febbraio 2003 al 20 febbraio 2003** ed entrerà in vigore alla scadenza dei termini di ricorso.

IL MUNICIPIO